

## GLOBAL POLICY THIRD PARTIES DUE DILIGENCE



# FEDRIGONI

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. INTRODUZIONE .....   | 3  |
| 2. SOGGETTI COINVOLTI .....   | 3  |
| 3. IL PROCESSO DI DUE DILIGENCE SULLE TERZE PARTI.....                      | 5  |
| 3.1. Risk Assesment preliminare .....                                       | 5  |
| 3.2. Attività di due diligence .....  | 7  |
| 3.3. Monitoraggio ex-post .....   | 11 |
| 4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI THIRD PARTY DUE DILIGENCE ..... | 13 |
| ALLEGATO A .....  | 14 |
| ALLEGATO B .....  | 17 |
| ALLEGATO C .....  | 20 |



# FEDRIGONI

## 1. INTRODUZIONE

Il Gruppo Fedrigoni interagisce periodicamente con terze parti (e.g. clienti, fornitori, agenti) per il buon andamento della propria attività. L'avvio di una relazione d'affari con un qualsiasi terza parte, sia essa un cliente, un fornitore o un agente, può potenzialmente esporre le Società del Gruppo Fedrigoni (di seguito il Gruppo) a rischi di violazione della normativa e alla commissione di uno o più reati, come ad esempio:

- Corruzione, se la transazione è utilizzata come mezzo di occultamento o implica un sistema di corruzione;
- Riciclaggio di denaro, se i fondi utilizzati per la transazione derivano da un precedente reato commesso dal Cliente;
- Violazione dei programmi sanzionatori posti in essere da Stati sovrani o Istituzioni Internazionali.

Questo può comportare l'avvio di procedimenti penali nei confronti delle Società del Gruppo, con conseguente rischio significativo di danno alla propria reputazione, sotto il profilo dell'immagine e del valore del suo marchio.

Al fine di individuare e limitare tali rischi, e in considerazione dei rischi inerenti all'avvio di una relazione d'affari con una qualsiasi controparte, il Gruppo Fedrigoni ha elaborato la presente Policy di valutazione dei rischi associati alle terze parti (di seguito "Global Policy Third Party Due Diligence" o la "Policy"), descrivendo il processo di due diligence da condurre prima di ingaggiare il potenziale cliente, fornitore, o agente.

Conformemente al Codice Etico di Gruppo, le Società del Gruppo Fedrigoni sottopongono le proprie terze parti ai più alti standard di etica e integrità. Di fatto, il Gruppo e il suo personale possono essere soggetti a penalità o sanzioni civili e penali, ed esposti a indagini e inchieste normative, se i propri agenti o terze parti adottano comportamenti scorretti o non etici nell'operare per conto del Gruppo.

Il presente documento stabilisce un processo di due diligence in base al quale il Gruppo Fedrigoni esamina i soggetti terzi con i quali intrattiene rapporti commerciali al fine di gestire i rischi precedentemente citati nelle loro interazioni con terzi.

## 2. SOGGETTI COINVOLTI

Tutte le terze parti con cui il Gruppo entra in contatto dovranno essere sottoposte al processo di due diligence per determinare eventuali rischi associati alle terze parti agli standard definiti dalla normativa di riferimento e dalla presente Policy.



# FEDRIGONI

Il processo di screening descritto nella presente Policy è applicato ai clienti, fornitori e agenti con i quali la Società entrerà in contatto a partire dalla data di approvazione della presente Policy. Le terze parti con le quali il Gruppo Fedrigoni ha intrattenuto rapporti precedentemente alla data di approvazione della presente Policy potranno essere soggette a controlli a campione sulla base delle contingenze.

Nei successivi capitoli verranno illustrate le fasi del processo di due diligence, il cui grado di specificità varia a seconda della tipologia di soggetto con cui il Gruppo si interfaccia e in base alla giurisdizione di appartenenza di quest'ultimo.

Nell'ambito del costante impegno del Gruppo per la compliance in materia di sanzioni e terze parti, tutti i Destinatari devono ricevere e leggere attentamente una copia della presente Policy, e quindi certificare per iscritto (1) di aver preso visione della Policy; (2) l'impegno ad attenersi alla Policy; e (3) l'impegno a riferire qualsiasi potenziale violazione della Policy mediante la compilazione dell'"Allegato C".



### 3. IL PROCESSO DI DUE DILIGENCE SULLE TERZE PARTI

Il processo di screening sulle terze parti deve essere applicato dalle Società del Gruppo Fedrigoni prima della stipula di nuovi accordi vincolanti che coinvolgano il Gruppo e una terza parte, come ad esempio un cliente, un fornitore, o un agente.

La Funzione Internal Audit Risk & Compliance è responsabile dell'attuazione e dell'implementazione della presente Policy.

Le verifiche descritte nella presente Policy potranno assumere carattere periodico o contingente.

Il processo di due diligence sulle terze parti si fonda sulla raccolta di informazioni, l'analisi delle informazioni raccolte e l'elaborazione dei risultati, compresa l'individuazione di situazioni di rischio (i c.d. "red flags"). Tale processo è strutturato in tre fasi:

1. Risk assessment preliminare;
2. Attività di due diligence;
3. Monitoraggio ex-post.



#### 3.1. Risk Assesment preliminare

La prima fase di Risk Assesment preliminare è composta dalle seguenti attività:

- classificazione della terza parte;
- individuazione delle categorie di rischio.

#### Classificazione delle terze parti

La prima attività prevede la classificazione della terza parte con cui il Gruppo Fedrigoni si interfaccia (*il processo di due diligence, infatti, prevede un diverso grado di specificità correlato alla valutazione di diversi fattori, tra i quali anche la tipologia di soggetto*).

Le terze parti con le quali il Gruppo si interfaccia devono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- clienti;

# FEDRIGONI

- fornitori;
- agenti.

Tale classificazione è funzionale alla definizione della modalità di conduzione della due diligence (per il dettaglio circa le modalità di conduzione del processo di due diligence si veda il par. successivo 3.2).

La classificazione della tipologia di terza parte coinvolta nel processo costituisce pertanto il primo driver fondamentale per l'individuazione della tipologia di due diligence da attivare.

## **Individuazione delle categorie di rischio**

A seguito della fase di classificazione della terza parte, è necessario condurre una attività di risk assessment al fine di individuare le eventuali criticità della controparte.

Si riportano di seguito le metriche di valutazione rischio da valutare in sede di Risk Assessment preliminare:

- **Contesto geografico di appartenenza:** la giurisdizione di appartenenza della controparte rappresenta uno degli elementi valutativi principali di cui le Società del Gruppo Fedrigoni si servono.
- **Presenza di sanzioni:** la presenza di eventuali sanzioni pendenti sulla terza parte rappresenta un indicatore di rischio rilevante. Il Gruppo Fedrigoni, infatti, rifiuta qualsiasi rapporto commerciale con controparti sanzionate da enti sovranazionali (e.g. OFAC, Comunità Europea...).

Al fine di garantire la perfetta compliance del Gruppo alle normative vigenti e ai principi etici definiti dal Codice Etico, le Società del Gruppo Fedrigoni si impegnano a condurre approfondite analisi nei casi di rapporti commerciali con terze parti considerate ad alta esposizione (e.g. sotto il rischio corruzione, riciclaggio di denaro), così come si impegnano a non intraprendere alcuna forma di rapporto commerciale con soggetti appartenenti alla fascia di rischio più elevata. Per il dettaglio circa la definizione dei livelli di esposizione connessi agli indicatori sovra indicati si veda l'Allegato B della presente Policy.

L'attività di risk assessment deve inoltre tener conto anche della valutazione di eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione. La presenza di eventuali rapporti tra la terza parte e la Pubblica Amministrazione non costituisce di per sé una fattispecie illecita ai fini dell'instaurazione di rapporti commerciali tra la terza parte e il Gruppo Fedrigoni. Tuttavia, ai fini della valutazione di rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere considerate ed analizzate attentamente le seguenti tipologie di rapporti:



- Interazioni Frequenti: interazioni con ufficiali governativi, agenzie governative e/o enti pubblici del paese di provenienza;
- Composizione Societaria: la terza parte è completamente o parzialmente controllata da un ufficiale governativo, partecipata da un ente pubblico oppure ha collegamenti diretti o indiretti con ufficiali governativi o enti pubblici;
- Analisi storica dei rapporti intrattenuti con la PA: la terza parte ha precedentemente lavorato per un ente governativo e/o intrattiene rapporti di stretta connessione con la classe politica del paese di provenienza.

Si precisa che tali tipologie di rapporti non rappresentano necessariamente un indicatore di rischio ma devono essere considerate fattispecie “sentinel” da valutare in base alle circostanze e/o contingenze.

Ai fini dell'attività di risk assessment dovranno essere valutate anche:

- Clausole contrattuali: l'imposizione, da parte della terza parte, di specifiche clausole contrattuali concernenti a titolo meramente esemplificativo la valuta di riferimento, metodi di pagamento, commissioni o bonus in favore della terza parte, rappresenta un punto di attenzione notevole per il Gruppo Fedrigoni nella fase di onboarding e pertanto deve essere verificata l'assenza di clausole contrattuali che possano rappresentare un rischio per le Società del Gruppo.
- Occasione di contatto: la presenza di raccomandazioni esterne (e.g. da parte di clienti e/o ufficiali governativi) che abbiano come obiettivo agevolare la conclusione di un rapporto con una terza parte è vietata e pertanto il Gruppo Fedrigoni evita la concessione di corsi preferenziali di alcun tipo.

### 3.2. Attività di due diligence

L'attività di due diligence è l'attività di verifica e indagine condotta dalla Funzione Internal Audit Risk & Compliance di Gruppo che consegue alle analisi effettuate in sede di risk assessment ed è parametrata al profilo di rischio rilevato nel corso dello stesso (di cui al capitolo 3.1 della presente Policy).

A seguito delle attività di Risk Assessment si attiva il processo di screening delle terze parti. Il processo di screening delle terze parti prevede tre tipologie di due diligence il cui grado di analiticità aumenta in relazione al profilo di rischio individuato in sede di Risk Assessment:

1. Due Diligence standard;
2. Due diligence intermedia;
3. Due diligence rafforzata.



# FEDRIGONI

La tipologia di Due Diligence attivata varia in funzione della tipologia di controparte individuata e del profilo di rischio associato alla Stessa emerso a valle dell'attività di Risk Control Assessment.

| Controparte | Livello di esposizione* | Livello di Due Diligence |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Clienti     | Basso                   | Due Diligence Standard   |
|             | Medio-Alto              | Due Diligence Intermedia |
| Fornitori   | Basso                   | Due Diligence Standard   |
|             | Medio-Alto              | Due Diligence Intermedia |
| Agenti      | Basso                   | Due Diligence Intermedia |
|             | Medio-Alto              |                          |

*\*Per il dettaglio circa i criteri utilizzati per la definizione dei livelli di esposizione individuati si rimanda alla consultazione dell'Allegato B della presente Policy.*

Si riportano di seguito le possibili modalità applicative del processo di due diligence.

## Due Diligence standard

La Due Diligence standard costituisce il primo livello di due diligence.

Tale due diligence si attiva di default qualora, a valle dell'attività di risk self control assessment la controparte risulti:

- Cliente avente un livello di esposizione "Basso";
- Fornitore avente un livello di esposizione "Basso".

La Due Diligence standard prevede la verifica di una serie di requisiti minimi (che contemplano, a titolo meramente esemplificativo, l'assenza di sanzioni pendenti, l'appartenenza ad una giurisdizione a basso rischio, l'assenza di clausole invalidanti) relativamente all'aderenza delle terze parti alle normative applicabili e agli standard del Gruppo Fedrigoni.

La Due Diligence standard viene condotta mediante la compilazione da parte della terza parte dell'apposito "Questionario Terze Parti" (Allegato A) mediante il quale la terza parte dichiara la compliance alle normative applicabili e di accettare gli standard etici del Gruppo Fedrigoni.



# FEDRIGONI

Qualora dalle risultanze del questionario emergessero profili di rischio e/o residuali perplessità in riferimento al profilo di rischio della terza parte, la Funzione Internal Audit Risk & Compliance attiva il secondo livello di due diligence.

## Due Diligence intermedia

La Due Diligence intermedia, che costituisce il secondo livello di due diligence previsto dalla presente Policy viene attivata:

- Cliente avente un livello di esposizione “Medio-Alto”
- Fornitore avente un livello di esposizione “Medio-Alto”
- Agente avente un livello di esposizione “Basso”
- Agente avente un livello di esposizione “Medio-Alto”

La Due Diligence intermedia prevede dei controlli specifici in riferimento alle terze parti. La Funzione Internal Audit Risk & Compliance verifica, mediante un'indagine puntuale e approfondita, la presenza della controparte, nelle principali liste di soggetti destinatari di Sanzioni internazionali.

In particolare:

- OFAC Sanctions Lists<sup>1</sup> (anche, “Liste di Riferimento”) ovvero la regolamentazione statunitense sulle misure restrittive relative a Paesi terzi o a soggetti terzi emanate dall'Office of Foreign Assets Control (in seguito, anche, “OFAC”), l'agenzia di intelligence e controllo finanziario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America. Si riportano di seguito le principali:
  - Specially Designated Nationals List (in seguito, anche, “Lista SDN”) [sdnlist.pdf \(treasury.gov\)](#);
  - Consolidated Sanctions List [Consolidated Sanctions List \(Non-SDN Lists\) | U.S. Department of the Treasury](#);

---

<sup>1</sup>L'OFAC, in attuazione della politica estera degli Stati Uniti, amministra diversi programmi di sanzioni:

per le entità che intrattengono rapporti, di varia natura, con alcuni Paesi tassativamente indicati e costantemente aggiornati all'interno dei menzionati regolamenti;

per le entità che effettuano transazioni implicanti il trasferimento, il pagamento, l'esportazione, il ritiro o la cessione in altro modo di proprietà o interessi in proprietà di un ente o di una persona fisica elencata nella lista SDN o nelle altre Liste di Riferimento.

Le sanzioni possono essere complete o selettive, utilizzando il blocco delle attività e le restrizioni commerciali. Si consiglia di verificare di volta in volta l'entità delle sanzioni applicabili, qualunque sia la loro natura (civili, penali, amministrative, eccetera), poiché sono spesso soggette a variazioni da parte dell'OFAC. Per ulteriori informazioni sui Sanctions Programs and Country Information dell'OFAC consultare il seguente link: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>



# FEDRIGONI

- Additional OFAC Sanctions Lists (tra cui la SSI List e la FSE List) [Other OFAC Sanctions Lists | U.S. Department of the Treasury](#).
- Sanzioni della Comunità Europea<sup>2</sup> adottate tramite regolamenti del Consiglio, immediatamente esecutive in ogni Stato membro per assicurarne la tempestiva e contestuale applicazione e disponibili al seguente link [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en).

Qualora la consultazione delle suddette liste evidenzi la rischiosità della controparte e/o permangano residuali perplessità circa il collegamento della controparte ad un paese sanzionato<sup>3</sup> deve essere attivato il terzo livello di due diligence previsto dalla presente Policy. Tali verifiche vengono effettuate anche attraverso tool e/o database specifici a disposizione del Gruppo Fedrigoni.

## Due Diligence rafforzata

La Due Diligence rafforzata costituisce il terzo e più approfondito livello di due diligence previsto dalla presente Policy.

La Due Diligence rafforzata prevede che la Funzione Internal Audit Risk & Compliance effettui delle indagini approfondite con riferimento alla controparte effettuando una verifica mediante diversi strumenti di screening di terze parti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Tool / database specifici a disposizione del Gruppo Fedrigoni;
- eventuale ricorso a fornitori esterni specializzati in tematiche di forensic.

I suddetti strumenti permettono alla Funzione di individuare eventuali criticità in capo alla controparte in merito a temi di corruzione, riciclaggio, e compliance.

Qualora dalle risultanze della Due Diligence rafforzata siano confermati e/o emergano profili di criticità in riferimento alla controparte oggetto di analisi questi dovranno immediatamente essere segnalati ai vertici aziendali ed i rapporti con la controparte verranno interrotti.

---

<sup>2</sup> Sul sito della Commissione Europea ([https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en)) può essere consultato l'elenco delle sanzioni in vigore. Le sanzioni possono essere adottate o autonomamente decise dall'Unione Europea tramite regolamenti del Consiglio, immediatamente esecutivi in ogni Stato membro per assicurarne la tempestiva e contestuale applicazione.

<sup>3</sup> Qualora non risultino chiare le modalità di consultazione delle liste sovraindicate si consiglia di consultare il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) avente il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di attuare le misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e a livello nazionale. ([https://www.dt.mef.gov.it/attivita\\_istituzionali/prevenzione\\_reati\\_finanziari/comitato\\_sicurezza\\_finanziaria/index.html](https://www.dt.mef.gov.it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/index.html))



Qualora invece le risultanze derivanti dalle attività di Due Diligence (di qualsiasi tipologia), dovessero portare ad un esito positivo, la Funzione Internal Audit Risk & Compliance provvederà alla comunicazione di tale feedback alla Funzione Commerciale e/o alla Funzione Procurement che avvieranno le rispettive attività al fine della contrattualizzazione della terza parte.

### 3.3. Monitoraggio ex-post

L'ultima fase del processo prevede l'implementazione di attività di monitoraggio successive all'approvazione delle relazioni con le terze parti.

Le attività condotte in tale fase riguardano:

- la conferma circa l'accuratezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dalla terza parte;
- la consultazione delle liste aggiornate sulle sanzioni;
- l'aggiornamento della valutazione del rischio connessa alle terze parti coinvolte;
- la certificazione di compliance delle terze parti alla normativa applicabile e alle disposizioni previste dal Gruppo Fedrigoni.

Le attività di monitoraggio vengono svolte su base discrezionale a seguito di un'analisi preventiva della Funzione Internal Audit Risk & Compliance, che seleziona il campione delle controparti soggette al monitoraggio e determina autonomamente la cadenza delle verifiche.

Eventuali dubbi circa la compliance di una controparte alle normative applicabili e agli standard del Gruppo Fedrigoni dovranno essere tempestivamente comunicati alla Funzione Internal Audit Risk & Compliance al fine di avviare la fase di verifica e monitoraggio.

L'implementazione delle attività di monitoraggio prevede una collaborazione fattiva e proattiva di tutte le Funzioni aziendali che si interfacciano con controparti esterne al Gruppo Fedrigoni. I principali segnali di allarme relativi alla compliance che possano presentarsi nel corso del loro rapporto con la terza parte possono riguardare le seguenti fattispecie:

- richieste di pagamento insolite o eccessive, quali richieste di fatturazione eccessiva, pagamenti anticipati, pagamenti non ben definiti o dell'ultimo minuto, compensi legati a risultati, commissioni insolite o pagamenti di compensazione a medio termine;
- richieste di pagamento a terzi, su un conto cifrato, o in contanti o attraverso fondi non tracciabili;
- la terza parte ha relazioni parentali oppure una stretta relazione personale o d'affari con un funzionario del Governo;




# FEDRIGONI

- il rifiuto o l'esitazione della parte terza a rivelare l'identità dei propri titolari, soci o mandanti;
- la terza parte usa società di holding o altri sistemi per oscurare la propria titolarità, senza un'adeguata giustificazione commerciale;
- la terza parte esprime il desiderio di mantenere segreta la propria rappresentanza della Società o i termini della sua riserva.



## 4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI THIRD PARTY DUE DILIGENCE

Al fine garantire una miglior comprensione ed una visione complessiva del processo di Due Diligence sulle Terze parti, viene di seguito proposto uno schema riassuntivo dei passaggi sinora descritti:



## ALLEGATO A

### QUESTIONARIO TERZE PARTI

#### 1. Dichiarazioni e garanzie di compliance.

Alla data del presente documento, \_\_\_\_\_ (di seguito "la Terza parte") dichiara e garantisce, unicamente riguardo a sé stessa, quanto segue:

- di non aver intrapreso nessuna attività vietata dalla normativa anticorruzione, compresa, senza limitazione, la negoziazione e l'ottenimento di beni, licenze, permessi governativi, o qualsiasi altro diritto o privilegio di natura legale;
- di aver rispettato tutte le Sanzioni, le leggi, i regolamenti e gli ordini equivalenti a cui tale Parte è soggetta; e
- né questa, né le sue controllate o affiliate, né i loro rispettivi direttori, responsabili, dipendenti, agenti o rappresentanti, è/sono Persona/e sanzionata/e.

#### 2. Patti di compliance

(a) La Terza parte dichiara, garantisce e accetta che, per conto di Fedrigoni o in esecuzione del presente accordo, non potrà:

- intraprendere nessuna Attività vietata dalla normativa anticorruzione;
- direttamente o indirettamente, realizzare operazioni commerciali con o a beneficio di Persone sanzionate o oggetto di Sanzioni; o
- violare in altro modo le Sanzioni o compiere azioni che possano far sì che una delle Parti diventi una Persona sanzionata.

(b) La Terza parte si impegna ad adottare, rivedere e rispettare (a seconda dei casi) politiche e processi sufficienti per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo.

(c) Con un preavviso di tre (3) giorni lavorativi, la Terza parte consentirà a Fedrigoni (e ai suoi consulenti professionali, se del caso) l'accesso ai propri libri, registri e scritture contabili al fine di accertare e verificare la compliance al presente Accordo e alle normative applicabili.

#### 3. Garanzia di Compliance anticorruzione

\_\_\_\_\_ (in seguito, la "Terza parte") riconosce e accetta che è politica scritta e consolidata del Gruppo Fedrigoni (in seguito il "Gruppo") rispettare pienamente tutte le normative e i regolamenti applicabili in materia anticorruzione in Italia e in tutte le giurisdizioni in cui opera. La Terza parte garantisce e dichiara che non intraprenderà alcuna azione che possa



# FEDRIGONI

costituire una violazione, o implicare il Gruppo Fedrigoni in una violazione del Codice penale italiano, o della normativa vigente nelle giurisdizioni in cui il Gruppo opera.

La Terza parte dovrà notificare immediatamente e perentoriamente alla Società eventuali violazioni o potenziali infrazioni della legislazione vigente, e sarà responsabile dei danni arrecati al Gruppo dalla violazione o potenziale violazione della normativa da parte della Terza parte o dei suoi agenti.

A sostegno della politica di compliance anticorruzione della Società, la Terza parte dichiara, garantisce e accetta che:

1. né la Terza parte, né nessuno dei suoi responsabili, titolari, agenti o dipendenti è attualmente un Pubblico Ufficiale, agente o dipendente di un Governo o di enti proprietà del Governo o di agenzie, dipartimenti o uffici pubblici o di un partito politico o di organizzazioni pubbliche internazionali, né è candidato a cariche governative o politiche, né è agente, pubblico ufficiale o dipendente di enti appartenenti al governo ("Pubblico Ufficiale"). Qualora la Terza parte (o i suoi agenti) assumesse la carica di Pubblico Ufficiale nel corso del progetto cui fa riferimento la presente certificazione, la Terza parte sarà tenuta a darne immediata comunicazione alla funzione Internal Audit Risk & Compliance del Gruppo Fedrigoni in modo che quest'ultima, e con il presente documento se ne riserva il diritto, possa adottare tutte le precauzioni e misure che potrebbero essere pertinenti per garantire la compliance alla normativa applicabile;
2. alla data di sottoscrizione della presente certificazione, nessun Pubblico Ufficiale è attualmente associato né detiene interessi, diretti o indiretti con la Terza parte, né ha interessi legali o trae vantaggi dall'accordo/rapporto prospettato tra la Terza parte e il Gruppo Fedrigoni o dai pagamenti che quest'ultimo effettuerà a favore della Terza parte nell'ambito di tale accordo. Inoltre, la Terza parte garantisce che qualora un Pubblico Ufficiale acquisisse un simile interesse nei confronti della Terza parte, detta Terza parte dovrà informare immediatamente la funzione Internal Audit Risk & Compliance del Gruppo Fedrigoni affinché quest'ultima possa, e con il presente documento se ne riserva il diritto, adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie per garantire la compliance alla normativa applicabile;
3. i compensi corrisposti o gli eventuali sconti applicati dal Gruppo Fedrigoni sono ad esclusivo appannaggio della Terza parte e non saranno ceduti o trasmessi ad altre parti. Inoltre, la Terza parte si impegna a non effettuare pagamenti ad altre terze parti per conto del Gruppo Fedrigoni;
4. La Terza parte conviene e assicura che né questa, né nessuno dei propri dipendenti, affiliati o agenti:



# FEDRIGONI

- ha offerto, promesso o concesso, e che nemmeno in futuro offrirà, prometterà o concederà vantaggi di natura economica, o di altro tipo, a nessuno al fine di influenzare una persona (che non deve essere necessariamente il destinatario del favore) a svolgere la propria mansione in modo irregolare, o laddove l'accettazione di tale vantaggio sia di per sé, o possa essere considerata, inappropriata, o
- ha offerto, promesso o concesso, e che nemmeno in futuro offrirà, prometterà o concederà vantaggi di natura economica o di altro tipo a un Pubblico Ufficiale (o a qualsiasi altra persona su richiesta o con il consenso di un Pubblico Ufficiale) al fine di influenzare detto Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche,

in entrambi i casi, al fine di ottenere o preservare attività o qualsiasi altra forma di vantaggio commerciale a vantaggio della Società.

5. La Terza parte acconsente alla revisione da parte del Gruppo Fedrigoni di libri e registri della Terza parte relativi al progetto per il quale la Terza parte sta lavorando in collaborazione con il Gruppo, e accetta di cooperare a qualsiasi audit o controllo di compliance del Gruppo.
6. La Terza parte e le sue controllate dispongono di controlli e processi efficaci in materia di informativa e di un sistema di controllo contabile interno sufficiente a fornire ragionevoli garanzie che le violazioni delle leggi anticorruzione applicabili saranno evitate, rilevate e contrastate.

La Terza parte comprende e riconosce che eventuali dichiarazioni mendaci rese in questo Questionario e l'inosservanza delle dichiarazioni di cui sopra costituiranno una violazione materiale dell'accordo tra il Gruppo e la Terza parte e saranno motivo di rescissione immediata dal progetto correlato a questo Questionario e da ogni altro accordo susseguente eventualmente stipulato dalla Terza parte, o una delle sue società consociate, con il Gruppo Fedrigoni.

La Terza parte è consapevole del fatto che il Gruppo Fedrigoni potrebbe implementare misure per tutelarsi da eventuali dichiarazioni mendaci o violazioni delle dichiarazioni, garanzie e patti di cui sopra, compresa, senza limitazione, la cessazione del rapporto con la Terza parte o altre opportune azioni legali.



Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

## ALLEGATO B

### DEFINIZIONE GEOGRAFICA DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE DELLE TERZE PARTI

Al fine di fornire un maggior grado di dettaglio circa la definizione dei livelli di esposizione delle terze parti secondo la giurisdizione di appartenenza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva contenente le seguenti indicazioni:

- Livello di esposizione;
- Giurisdizioni collegate al livello di esposizione;
- Motivazione dell'inserimento di una determinata giurisdizione all'interno della fascia di rischio;
- Processo implementato.

La seguente tabella è stata predisposta a seguito di una analisi incrociata tra le liste prodotte da Entità Sovranazionali (OFAC<sup>4</sup>,UE<sup>5</sup>) e le liste di Transparency<sup>6</sup> analizzanti i rischi anti-corruzione e anti-riciclaggio.

---

4 <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>

5 [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en).

6 <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>



| Livello di esposizione | Giurisdizioni  | Motivazione  | Processo  |
|------------------------|--|--|---|
| <b>Alto</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corea del Nord</li> <li>• Crimea</li> <li>• Cuba</li> <li>• Iran</li> <li>• Libia</li> <li>• Siria</li> <li>• Sudan e Darfur</li> <li>• Sudan del Sud</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presenza</b> di sanzioni in capo alla giurisdizione ai sensi delle liste prodotte da OFAC e Unione Europea</li> <li>• Livello di trasparenza della giurisdizione <b>BASSO</b></li> <li>• <b>Instabilità</b> del contesto socio-politico di appartenenza</li> </ul>       | <p>Il rapporto commerciale con terze parti appartenenti a questo livello di esposizione è <b>vietato</b> e pertanto le Società del Gruppo non intraprendono in alcun modo rapporto con suddette controparti</p> |
| <b>Medio-Alto</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afghanistan</li> <li>• Bielorussia</li> <li>• Burundi</li> <li>• Iraq</li> <li>• Libano</li> <li>• Myanmar</li> <li>• Nicaragua</li> <li>• Repubblica Centrafricana</li> <li>• Repubblica Democratica del Congo</li> <li>• Russia</li> <li>• Somalia</li> <li>• Venezuela</li> <li>• Yemen</li> <li>• Zimbabwe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presenza</b> di sanzioni in capo alla giurisdizione ai sensi delle liste prodotte da OFAC e Unione Europea</li> <li>• Livello di trasparenza della giurisdizione <b>MEDIO-BASSO</b></li> <li>• <b>Instabilità</b> del contesto socio-politico di appartenenza</li> </ul> | <p><b>Cliente:</b><br/>Due Diligence Intermedia</p> <p><b>Fornitore:</b><br/>Due Diligence Intermedia</p> <p><b>Agente:</b><br/>Due Diligence Intermedia</p>  |



# FEDRIGONI

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| <b>Basso</b> | Sono riconsiderati in tale classificazione tutti i Paesi ad esclusione di quelli precedentemente indicati e/o comunque le giurisdizioni con un indice Transparency inferiore al valore di 40/100 (media globale) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Assenza</b> di sanzioni in capo alla giurisdizione ai sensi delle liste prodotte da OFAC e Unione Europea</li><li>• Livello di trasparenza della giurisdizione <b>ALTO</b></li><li>• <b>Stabilità</b> del contesto socio-politico di appartenenza</li></ul> | <b>Cliente:</b><br>Due Diligence Standard<br><br><b>Fornitore:</b><br>Due Diligence Standard<br><br><b>Agente:</b><br>Due Diligence Intermedia |
|--------------|--|--|--|



## ALLEGATO C

### CERTIFICAZIONE DELLA POLICY THIRD PARTIES DUE DILIGENCE PER I DIPENDENTI

Con la presente dichiaro di aver ricevuto, letto e pienamente compreso la Global Policy Third Parties Due Diligence del Gruppo (di seguito la "Policy"). Accetto di conformarmi a tutte le regole che essa prevede. Accetto di segnalare qualsiasi potenziale violazione attraverso i canali messi a disposizione dal Gruppo. Parteciperò alla specifica formazione su base periodica. Sono consapevole che la mancata osservanza della Policy e di qualsiasi normativa applicabile può dar luogo all'immediata risoluzione del mio rapporto di lavoro con il Gruppo, oltre a qualsiasi altra conseguenza prevista dalla legislazione locale applicabile.

Firma: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome (in stampatello) \_\_\_\_\_

Società: \_\_\_\_\_

Reparto: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

(Istruzioni: Restituire una copia della certificazione firmata al Dipartimento delle Risorse Umane e inserirla nella scheda personale del dipendente. La certificazione dovrà essere rinnovata annualmente).

